



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/843 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2025

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'UV-328

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti ⁽²⁾ (la «convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ⁽³⁾ (il «protocollo»).
- (2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
- (3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi l'UV-328 con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio ⁽⁴⁾, l'Unione ha sostenuto l'inclusione dell'UV-328 nell'allegato A con deroghe specifiche.
- (4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi l'UV-328.
- (5) L'UV-328 è incluso nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, con data entro cui devono pervenire le domande e data di scadenza fissate rispettivamente al 27 maggio 2022 e al 27 novembre 2023. Non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione. In assenza di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 1907/2006, l'UV-328 non può essere utilizzato nell'UE ma può comunque essere importato in articoli.
- (6) L'ECHA ha raccolto informazioni dai portatori di interessi dal 31 maggio al 18 agosto 2023. Le osservazioni presentate confermano la necessità delle deroghe specifiche incluse nella decisione SC-11/11 della conferenza delle parti della convenzione, riguardanti ad esempio i veicoli a motore terrestri, i separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e i pezzi di ricambio.

⁽¹⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>.

⁽²⁾ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj>.

⁽³⁾ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj>.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell'allegato A di tale convenzione (GU L 136 del 24.5.2023, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1006/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- (7) Per consentire l'importazione di determinati articoli contenenti UV-328 fino alla completa sostituzione della sostanza, è opportuno che nell'Unione siano concesse alcune deroghe specifiche di cui alla decisione SC-11/11 per un periodo di cinque anni per quanto riguarda l'immissione in commercio dell'UV-328 in taluni articoli e l'uso di detti articoli contenenti UV-328. Si tratta dei seguenti articoli: separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori e carta fotografica. Dovrebbero essere concesse deroghe anche per articoli presenti nei veicoli a motore terrestri. Tali veicoli comprendono automobili, motocicli, veicoli a motore agricoli e per l'edilizia e autocarri industriali, compresi i veicoli a motore di cui ai regolamenti (UE) 2018/858 ⁽⁶⁾, (UE) n. 167/2013 ⁽⁷⁾ e (UE) n. 168/2013 ⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (8) È altresì opportuno concedere deroghe per i seguenti articoli rivestiti di miscele contenenti UV-328: veicoli a motore terrestri, macchine di ingegneria, veicoli per il trasporto ferroviario e grandi strutture in acciaio con rivestimenti resistenti. In linea con la decisione SC-11/11, dovrebbe inoltre essere concessa una deroga per l'immissione in commercio e l'uso di pezzi di ricambio in determinate applicazioni per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l'UV-328.
- (9) L'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti UV-328 prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all'allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
- (10) Dalle osservazioni inviate tramite l'apposito meccanismo per le consultazioni pubbliche è emerso che molti aeromobili che saranno consegnati alle compagnie aeree dell'UE nei prossimi cinque anni e i relativi pezzi di ricambio contengono UV-328. Per evitare gravi ripercussioni sulle compagnie aeree dell'UE è opportuno concedere una deroga che consenta di continuare a consegnare tali aeromobili e i relativi pezzi di ricambio.
- (11) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per l'UV-328 presente in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Per consentire ai laboratori di migliorare l'accuratezza dei pertinenti metodi di analisi e garantirne l'applicazione uniforme e adeguata, è opportuno fissare il limite del contaminante non intenzionale in tracce a 100 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, a 10 mg/kg due anni dopo l'entrata in vigore e a 1 mg/kg quattro anni dopo l'entrata in vigore.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
«2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)	25973-55-1	247-384-8	1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di UV-328 pari o inferiori a: a) 100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025, b) 10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027, c) 1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029, presenti in sostanze, miscele o articoli. 2. In deroga a quanto sopra, l'immissione in commercio dell'UV-328 presente in articoli e l'uso di tali articoli sono autorizzati: a) nei veicoli a motore terrestri, fino al 4 agosto 2030; b) nei rivestimenti industriali per i veicoli a motore terrestri, nelle macchine di ingegneria, nei veicoli per il trasporto ferroviario e nei rivestimenti resistenti per le grandi strutture in acciaio, fino al 4 agosto 2030; c) nei separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fino al 4 agosto 2030; d) nei fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, fino al 4 agosto 2030; e) nella carta fotografica, fino al 4 agosto 2030; f) negli aeromobili civili e militari, fino al 4 agosto 2030; g) nei pezzi di ricambio per: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchine industriali fisse per l'agricoltura, la silvicoltura e l'edilizia; iii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni diverse da quelle mediche; per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l'UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore; h) nei pezzi di ricambio per: i) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); ii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione;

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l'UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita; i) nei pezzi di ricambio per aeromobili civili e militari per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l'UV-328, fino al 31 dicembre 2030. 3. Gli articoli contenenti UV-328 di cui al punto 2, lettere da a) a i), già in uso nell'Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.

(*) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj>).»